Chiarimenti del MASE sulla PAS in Regione Lombardia

7 Novembre 2023

Autori

Pinella Altiero
Counsel

Marco Muscettola
Partner

Alessia Francesca Sblendido
Associate

lexia.it

Il MASE – in risposta ad un interpello presentato dal Comune di Cornate d'Adda (MB) - ha fornito chiarimenti circa l'applicazione della D.G.R. 4803/2021 alla Procedura Abilitativa Semplificata.

I. L'interpello del Comune di Cornate d'Adda

Il Comune di Cornate d'Adda (MB) ha presentato un interpello (l'"**Interpello**") ex art. 3-septies del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 ("**D.lgs. 152/2006**") al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("**MASE**") per ottenere chiarimenti circa l'applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. XI/4803 del 31 maggio 2021 ("**D.G.R. 4803/2021**") relativamente alla Procedura Abilitativa Semplificata ("**PAS**").

In particolare, il Comune di Cornate d'Adda ha chiesto al MASE se le determinazioni della Regione Lombardia assunte con la D.G.R. 4803/2021 - riguardanti l'assoggettabilità ad autorizzazione unica ("**AU**") degli "*impianti fotovoltaici a inseguimento con distanza minima dal suolo di 2 metri per cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe*" – debbano ritenersi superate dal disposto dell'art. 4, comma 2-bis lett. b), del Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 ("**D.lgs. 28/2011**"), secondo cui agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW collocati nelle aree idonee di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo dell'8 Novembre 2021, n. 199 ("**D.lgs. 199/2021**") si applica la PAS.

II. I chiarimenti forniti dal MASE

In risposta all'Interpello, il MASE ha chiarito che:

- l'art. 4, comma 2-bis, del D.lgs. 28/2011 ha individuato per gli impianti situati in area idonea gli specifici iter autorizzativi da applicarsi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ("**impianti FER**"). In particolare, in un'ottica di massima semplificazione, il legislatore ha specificato che per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW si applica la PAS;
- inoltre, anche l'art. 6 del D.lgs. 28/2011 sul quale si basano le determinazioni della Giunta Regionale assunte nella D.G.R. 4803/2021 è stato oggetto di modifiche da parte della Legge 34/2022 che ha introdotto il comma 9-bis secondo cui la PAS si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021.

Alla luce di tali considerazioni, secondo il MASE, la D.G.R. 4803/2021 non può trovare applicazione qualora gli impianti fotovoltaici ricadano in una delle aree idonee di cui all'art. 20 del D.lgs. 199/2021. Si applicherà, quindi, la PAS e non l'AU come previsto dalla D.G.R. 4803/2021.

Il nostro team energy



Marco Muscettola
Partner



Pinella Altiero
Counsel



Matteo Agnelli
Associate



Nicoletta Bezzi
Associate



Beatrice Buntin
Associate



Alessia Francesca Sblendido
Associate



Silvia Riga
Associate



Matteo Vagnoli
Associate

Il presente documento ha finalità informative generali e non intende fornire consulenza o pareri legali sulle questioni trattate nel presente documento. I destinatari del presente documento non possono fare affidamento sui contenuti dello stesso; LEXIA Avvocati e/o i professionisti dello studio non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili in relazione a tali contenuti, sulla base di un mandato professionale o di altro tipo.